

TI_GERICHTE 16.1997.49 vom 23. September 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.49

FR: TI_GERICHTE 16.1997.49 du 23 septembre 1997

IT: TI_GERICHTE 16.1997.49 del 23 settembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.09.1997
16.1997.49

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00049 Lugano 23 settembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 24 marzo 1997 e 11 aprile 1997 presentati rispettivamente da _____ e _____ rappr. da _____ contro la sentenza 13 marzo 1997 del Sostituto Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 settembre 1995 da _____ rappr. da _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 597.60 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. _____ dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 7 settembre 1995 la ditta _____ ha convenuto in giudizio _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 597.60 corrispondenti al saldo dovuto per una fornitura di mobili fatturata dall'istante il 21 maggio 1991 (doc. A); che al contraddittorio la convenuta, senza contestare la pretesa avversaria, ha sostenuto di aver ritenuto interamente saldata la fattura litigiosa da parte di suo padre; che con il querelato giudizio, all'appoggio delle risultanze istruttorie dalle quali risulta comprovato il credito di parte istante, il giudice di pace ha concluso all'accoglimento dell'istanza salvo per quanto attiene agli interessi di mora che sono stati ridotti al tasso legale del 5% dal 7 febbraio 1993; che con ricorso del 24 marzo 1997 _____ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto la pretesa di controparte sebbene ella abbia provato di aver interamente estinto il proprio debito -interessi compresi- il cui ammontare deve essere calcolato applicando il tasso di cambio in vigore al momento dell'esecuzione e non quello applicato da controparte; che anche la ditta _____, rappresentata da _____, è insorta contro il predetto giudizio con ricorso dell'11 aprile 1997; che ai rispettivi ricorsi le parti non hanno formulato osservazioni; che in applicazione dell'art. 320 CPC i ricorsi vengono decisi con un'unica motivazione trattandosi di identica fattispecie, fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia il contratto di compravendita concluso tra le parti (Guldener , Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep 1989 334); che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art.

97 cifra 4 CPC); che nelle cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che in quella sede la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio , sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio mediante avvocati iscritti all'Albo e persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC); che per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC); che _____ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale; che neppure è ipotizzabile un richiamo all'art. 64 bis CPC che estende la facoltà di rappresentanza processuale ai fiduciari, trattandosi in concreto di una procedura d'incasso derivante da un contratto di compravendita, non contemplata dall'art. 64bis cpv. 1 CPC (Cocchi/Trezzini , CPC, n. 4 ad art. 64bis); che quindi, in considerazione della sanzione di nullità prevista dall'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, il ricorso presentato da _____ per conto della ditta _____ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante; che per quanto attiene al ricorso presentato da _____, la contestazione del quantum della pretesa avversaria (credito residuo oltre agli interessi di mora), avvenuta per la prima volta in questa sede (in difetto di una diversa menzione sul verbale d'udienza), non può essere considerata in quanto tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); che dalla documentazione agli atti neppure risulta che al ricevimento delle diffide di pagamento di cui ai doc. D-H, nelle quali era chiaramente menzionato l'importo residuo rivendicato da controparte comprensivo degli interessi di mora, la convenuta abbia in qualche modo manifestato il suo disaccordo: al contrario la stessa ha proposto il pagamento rateale dello scoperto (doc. E) dimostrando così di riconoscere l'importo rivendicato dall'istante; che quindi, il ricorso di _____, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 24 marzo 1997 di _____ è respinto. II. Il ricorso per cassazione 11 aprile 1997 di _____ è nullo . III. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 140.-, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna. IV. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II

presidente
La segretaria